



ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AGENTI DI VIAGGIO

# AUTOTUTELA

Raccomandata a/r  
anticipata fax al  
n. 010 5483290

Spettabile  
**COSTA CROCIERE S.p.A.**  
Via XII Ottobre, 2  
16121 Genova GE

Torino, 29 ottobre 2012

Alla cortese attenzione di Andrea Tavella

Oggetto: “Regolamentazione dei rapporti Costa/ADV”

La presente in nome e conto delle Agenzie di Viaggio nostre Associate e nell'interesse della categoria tutta.

Con riferimento alla “Regolamentazione dei rapporti fra Costa Crociere e l'Agenzia di Viaggio” da Voi proposta, siamo a respingere l'ipotesi di una clausola tesa a limitare il diritto alla commissione nel caso in cui il consumatore non provveda al saldo nei tempi e nei modi da voi stabiliti presso la propria agenzia di viaggio, ritenendola iniqua ed eccessivamente onerosa per l'agente di viaggio.

Questo, soprattutto, quando si tenga conto che il diritto alla commissione da parte dell'agente di viaggio matura nel momento in cui viene concluso il Contratto di Viaggio tra Costa Crociere ed il passeggero, e quindi in un momento antecedente al pagamento del saldo da parte di quest'ultimo.

Riteniamo inoltre quanto mai fuori luogo e scorretto trasferire il rischio di impresa da Costa Crociere alla singola agenzia di viaggio, la quale non è parte del contratto (che lega esclusivamente la Costa e il passeggero) e che nulla può del comportamento contrattuale del passeggero. A questo aggiungiamo che l'agenzia di viaggio non ha alcuna legittimazione per l'eventuale recupero del credito di Costa Crociere nel caso di mancato saldo e che, pertanto, appellarla quale “inadempiente” a fronte di tale motivazione risulta oltremodo offensivo.

Tutto ciò tenendo ben presente che l'agenzia di viaggio ha obbligazioni ben definite dal rapporto con Costa Crociere, obbligazioni che, quando correttamente espletate, definiscono il suo pieno adempimento ed il conseguente diritto al pagamento del corrispettivo per il proprio operato.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AGENTI DI VIAGGIO

# AUTOTUTELA

Con riferimento alle osservazioni "non squisitamente legali", preme osservare che il requisito della professionalità delle agenzie di viaggio si pensa sia da valutare prima di instaurare qualsiasi rapporto, e non da mettere in discussione successivamente e senza alcuna base concreta..

Rimaniamo in attesa di Vostre urgenti comunicazioni al fine di concordare le modifiche necessarie, dovendo in difetto avvisarvi che sarà nostro dovere produrre la più strenua opposizione alla sottoscrizione di tale regolamento.

Distinti saluti.

AUTOTUTELA  
Servizio Legale  
Federica Benincasa